

UFFICIO REGISTRO - ~~IN FOLIO~~

VERSATO CONTRIBUTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

Sent. n. 33651/15

SEZIONE V

R.G. n.7275/13

\*\*\*\*\*

Rep. n. 6253/15

Il Giudice di Pace Avv. Rosella Calò ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.7275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del giorno 6/03/2015 e vertente

FRA

A [redacted] di F [redacted] R [redacted] in [redacted] in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore Sig F [redacted] R [redacted] ed il Sig P [redacted] R [redacted] in proprio e quale socio accomandatario della A [redacted] [redacted] di P [redacted] R [redacted] in [redacted] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv T [redacted] M [redacted] del foro di T [redacted] ed elett.te dom.ti presso l'Avv R [redacted] P [redacted] in Via F C [redacted]

OPPONENTE

E [redacted] in [redacted] in persona del curatore fallimentare dott [redacted] [redacted] rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo e Roberta Neri elett.te dom.ta presso il loro studio in Via Carlo Mirabello n 17

OPPOSTO

CONTRO

FATTO

La presente sentenza viene stesa senza lo svolgimento del fatto ai sensi dell'art

132 cpc

Durante la fase istruttoria veniva ammessa prova delegata e sulle conclusioni

delle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6/03/2015

con contestuale deposito di note

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata

Dalle risultanze istruttorie e documentali si evince che la merce è stata

oggetto di vendita da parte della E. [redacted] alla A. [redacted] in

particolare nel caso in esame vi è in atti un documento di trasporto firmato

dalla parte opponente e non disconosciuto nel quale è indicata come

vendita la causale della consegna

Inoltre se la parte opponente non avesse ordinato la merce, avrebbe dovuto

immediatamente rifiutarla e riconsegnarla e non aspettare un notevole lasso

di tempo di circa quattro mesi

Invero la suddetta circostanza veniva confermata in udienza dal teste sig

Fr. [redacted] S. [redacted] agente generale della Società Es. [redacted] il quale

dichiarava dello sconto applicato dalla società opposta sulla merce

consegnata ed oggetto della fattura oggetto del fascicolo monitorio

Si fa presente che il ritiro parziale di caffè dedotto dagli opposenti e

relativamente al documento prodotto dagli stessi è stato disconosciuto per la

firma illeggibile e non riconducibile al legale rappresentante pro della

Es. [redacted], ma nessuna istanza di verifica è stata proposta da

gli opposenti

Le spese di giudizio seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta  
così provvede

Rigetta l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto

Conferma n 19238/12 rg 58467/12

Condanna parte opponente al pagamento del compenso professionale che  
liquida in Euro 1.200,00 oltre Euro 100,00 per spese oltre accessori come  
per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari

Roma, 20/07/2015

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Rosella Calò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Sabrina Mori